REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede Giurisdiziona le (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da ETABILISSEMENT ORON, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentata e difesa fall'avv. Giuseppe Lavitola, presso il cui studio in Roma Via Costabella n.23, ha eletto domicilio;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Palopoli ed elet

tivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di.

Giove n.21;

per l'annullamento

della sentenza n.835/80 resaginter partes dal

T.A.R. Lazio (Sez. II) in data 16 aprile/22 ottobre

1980 in punto a diffida a demolire e rimessione in

pristino di un manufatto della controparte;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

C. Wisto l'attordi costituzione in giudizio del

Comune di Roma;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n.780/82 della Sezione V, con cui si rinviava la controversia all'Adunanza Varione

N. Reg.Dec.

N.16 Reg.Ric.

ANNO 1982

RijeHolo

Addi 2/2 H.

rilascialo l'orfretto in

with Course of

all. Palophi

11 Colorador di Serran

Plenaria;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 7 marzo 1983
la relazione del Consigliere Varrone e uditi, altre
sì, l'avv. Lavitola per la Società ricorrente e l'avv.
Carnovale per l'amministrazione comunale resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

COLORD OF ATTO

to all'Adunanza Plenaria l'esame dell'appello proposto contro la sentenza n.835/80 della II Sez.

T.A.R. Lazio con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla Soc. Etablissement Oron contro il Comune di Roma avverso la diffida e il conseguente ordine di demolizione di un manufatto realizzato senza la prescritta licenza di costruzione.

I) Violazione di legge ed eccesso di potere per er rore sui presupposti e travisamento dei fatti in quanto i lavori eseguiti rientravano nell'ambito dell'ordinaria manutenzione e realizzas pro opere di modesta entità, non visibili dall'esterno e quin di non abbisognevoli di licenza edilizia e, come ta li, non qualificabili come abusive;

Con l'appello il ricorrente ha dedotto:

2-3) Violazione di legge ed eccesso di potere, in

quanto andava sentita la Commissione appositamente istituita per esprimere il proprio parere circa la scelta tra applicazione della sanzione pecuniaria e la demolizione:

4-5) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, non essendosi valutato se sussisteva un interesse pubblico all'eliminazione del manufatto; in ogni caso non é stata indicata la ragione per la quale, tra due possibili sanzio ni, si era scelta quella più rigorosa in luogo di quella pecuniaria.

ta al secondo motivo, ma in via pregiudiziale rispetto agli altri che, a seguito della emanazione della legge reg. Lazio 2 maggio 1980 n.28, si sa
rebbe determinata l'illegittimità sopravvenuta dei
provvedimenti impugnati. L'appello andrebbe pertan
to, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse con caducazione della sentenza
appellata.

Nell'adunanza di rimessione si sottolinea de il contrasto giurisprudenziale esistente circa la necessità o meno che l'ordine di demolizione venga motivato mediante l'indicazione delle ragioni di pubblico interesse che inducono a rimuovere ed

eliminare il manufatto abusivo. Infatti, accanto a decisioni che ritengano sufficiente la constata zione della abusività dell'opera, ve ne sono altre che ritengono pecessario l'indicazione di un inte resse pubblico concreto e specifico sia perché l'at to ha in ogni caso portata ablatoria, sia perché es so si risolve pur sempre nella distruzione di beni e dunque di ricchezza.

Ulteriore question prospettata attiene alle possibili conseguenze derivanti dall'entrata in
vigore della L.reg. Lazio 2 maggio 1980 n.28, in te
ma di abusivismo edilizio e di recupero di nuclei
edilizi sorti spontaneamente.

infondatezza del gravame.

Éus de la company de la company de des de la company de la

Con il primo motivo la società appellante

deduce violazione di legge ed eccesso di potere

per errore nei presupposti e travisamento dei fet

ti, in quanto l'Amministrazione comunale non avreb

be considerato che i lavori eseguiti realizzavano

opere di modesta entità, non visibili dall'esterno

e, quindi, non abbisognevoli di licenza edilizia.

da doglianza risulta proposta congiuntamente ed indistintamente contro la diffida a demolire e

contro l'ordine di demilizione; provvedimenti entrambi impugnati con il ricorso introduttivo.

Essa, pertanto, é irricevibile, perché tardiva, per la parte in cui é rivolta contro l'atto di diffida, in quanto il gravame é stato proposto quando era già abbondantemente decorso il termine per impugnare l'atto ritenuto lesivo. Infatti, mentre ina diffida fu notificata dal Comune il 6 giugno 1976, il ricorso risulta proposto solo in data 13 novembre 1976, unitamente all'impugnativa dell'ordine di demolizione.

te in cui é rivolta contro tale ultimo provvedimento, in quanto la contestazione dell'inesistenza dell'obbligo di munirsi della licenza deve essere fatta,
secondo un indirizzo giurisprudenziale costante di
questo Consiglio, dal quale non vi sono motivi per
discostarsi, contro il primo atto di esercizio del
potere sanzionatorio, vale a dire contro la diffida a demolire (Cons.Stato V Szz. 23.3.1979, n.155;
15 dicembre 1978, n.1543; 15 aprile 1977 n.395).

Beduce, inoltre, l'appellante che l'ordine di demolizione é affetto da invalidità sopravvenuta a seguito dell'entrata in vigore della l.reg.Lazio 2 maggio 1980 n.28, recante norme sulla sanatoria dei fenomeni di abusivismo edilizio.

Ia tesi ora illustrata contrasta, tuttavia, con il chiaro disposto dell'art.30 della citata legge, in base al quale restano "integralmente efficaci le disposizioni delle leggi nazionali che disciplinano l'attività edilizia la vigilanza sulle costruzioni e le relative sanzioni", se che equivale appunto a riconoscere che la normativa di sanatoria dell'abusi vismo non incide sui provvedimenti repressivi già adottati sulla base della vigente legislazione sta tale.

più corretta della normativa in esame, si desume an che dalla lettura sistematica della richiamata legge, che tende non già ad una indiscriminata sanatoria dell'abusivismo edilizio, bensì soltanto ad attua re una nuova disciplina dell'assetto urbanistico che tenga conto dei nuclei edilizi sorti spontaneamente, individuando i limiti entro i quali é possibile il loro recupero attraverso la previsione di varianti agli strumenti urbanistici comunali attualmente vigenti.

Fino all'approvazione di tali varianti il potere repressivo del Comune rimane integro, senza al cuna possibilità di consentire eventuali dopportorie a favore dei trasgessori.

Né, ritenendo in tal senso, si crea una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante
tra soggetti che trovansi nella medesima situazio
ne di fatto, come si sostiene da parte della stes
sa società appellante.

vismo é identico per tutti i casi di di illeciti
edilizi, in quanto si fonda su un unico criterio
procedimentale che ha inizio con l'approvazione
della variante allo strumento urbanistico e termi
na con il rilascio della concessione, nei casi con
sentiti, a seguito di presentazione della relativa
istanza da parte dell'interessato ai sensi e nei
termini di cui all'art.17 della legge.

sero per avventura verificarsi in sede di applicazione della normativa possono, quindi, rilevare esclusivamente sotto il profilo della illegittimi tà delle concrete determinazioni di volta in volta adottate dalle singole amministrazioni comunali, piuttosto che come vizio intrinseco alla L.reg.2 maggio 1980, n.28.

Del pari infondato é il quarto motivo d'appello, da esaminare in ordine logico con precedenzione della delibera comunale 20 gennaio 1971, n.169, che, ad avviso dell'appellante, imponeva all'Amministrazione, prima di procedere alternativamente al la adozione del provvedimento di demolizione ovvero alla applicazione della sanzione pecumiaria, di acquisire il parere della speciale Commissione isti tuita con la medesima delibera.

Ed infatti, secondo quanto hanno in proposito concordemente rilevato i giudici di primo grado e: l'ordinanza di rimessione, del tenore della delibe ra si evince chiaramente ed agevolmente che l'Amministrazione non ha inteso intridurre alcuna auto limitazione nella applicazione delle sanzioni, contro gli illeciti edilizi, previa acquisizione del parere della richiamata Commissione tecnica l'acqui sizione di tale parene é stata ritenuta necessaria solo in caso di constatate difficoltà nel portare a compimento, per qualsasi motivo, l'ordine di demolizione. Compito della Commissione é, dunque, non già di suggerire la sanzione in astratto più idonea, ma di esprimere il proprio avviso in merito alla ef fettiva possibilità di applicazione della sanzione pecuniaria "in sostituzione della demolizione o della rimessa in pristino, quando questi non si<u>a</u>

reo possibility larger of our notes for a crassific ٫ 🗈 . [Il :parere :della :Commissione :si :configura ;pertan to, soltanto come eventuale ed; lin ogni caso, come successive in fordine di tempo rispetto al procedimento di demolizione adottato ai sensi dell'art.13 L. 6 agosto 1967 in. 765 a a salari artista agginer a Infine, del pari infondato é il terzo motivo, col quale é stato rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria il problema, della necessità o meno da par te dell'Amministrazione di indicare le ragioni di k pubblico interesse che induceno all'adozione del-1 ordine di demolizione in luogo della sanzione pe cuniaria, problema che come é moto, ha evuto solu! zioni non univoche da marte della giurisprudenza. di questo Consiglio. Ed infatti, accanto all'indi rizzo più rigoroso che critiene sufficente per da a legittimità dell'atto da semplice constatazione del 1-abusività dell'opera (ConsuStato V Seza 30 settem bre 1981; in 515; 26 ottobre 1976; n.1319) sicrinvie orientemento in base ed quale si assume la necessità di una specifica motivazione nei sen si indicati (Cons.St.V Sez.27 marzo 1981, n.100; 17 ottobre 1980, n.827; 10 aprile 1973;n.368; 26 novembre 1971, n.1206; 29 ottobre 1971, n.958), soprattutto allorché tra la realizzazione dell'ope

ra e l'adozione dell'ordine di demolizione sia trá scorso un considerevole lasso di tempo (Cons. Stato. V. Sez. 28 lughio 1972 ien 5598) revolego blo tan idaesle Ai fini del decidere giova preliminarmente d priecisare che la portata della promuziazin sesame en é esclusivamente limitata alla interpretazione del richiamato art.13, L. 6 agosto 1967, n.765 che, come é noto innova l'originaria formulazione del potere sanzionatorio disciplinato dall'art. 41 h. 17 agosto 1942, n.1150. Mentre, infatti, tale ultima disposi zidne esplicitamente sanciva che il Sindaco "può" n disporre la demolizione di opere realizzate senza licenza, con il citato antell si é stabilito che con "qualora non sia possibile procedene alla restituzio ne in pristino covvero alla demolizione delle opene eseguite senza llicenza di costruzione o in contra sto con questa, si rappliva in via amministrativa... una sanzione pecuniaria pani al valone venale delle opere a loro parti labusivamente reseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale l'access autili de Il raffronto tra le differenti espressioni verbali adoperate dal legislatore per disciplinare il medesimo potere sanzionatorio e già di per se indicative del diverso modo nel quale esso viene concepito e struttuzato sul piano formale nelle

singole disposizioni prese in esame.

to configurato come un potere squisitamente discrel

zionale, rimesso interamente, come chiaramente si

desume dall'uso del verbo "può", all'apprezzamento

che di volta in volta il Sindaco ritenesse di dover

esprimere, successivamente esso ha assunto la coni

figurazione di potere dovere dello stesso Sindaco di reprimere gli abusi edilizi, ordinandone la demo

lizione e la rimessione in pristino ogni qual volta le opere peste in essere fossero risultate sfor

nite dell'autorizzazione o in contrasto con esse.

Nella dinamica del sistema sanzionatorio dell'abasività dineato dall'art.13 la constatazione dell'abasività dell'opera assurge, quindi, a elemento di per sé solo idoneo a condizionarne la concreta operatività, senza necessità di alcuna ulteriore attività di intermediazione amministrativa volta ad apprezzare altri aspetti della vicenda.

Tale conclusione resta altresì avvolorata dal fat

to che le stesse sanzioni strattamente applicabili non sono state collocate su un medesimo piano
e ad un medesimo livello, ma secondo una scala di prio
rità interamente sottratta al potere discrezionale
del Sindaco. Infatti, a seguito dell'accertata esi

stenza dell'abuso nasce vina generica pessibilità

di intervento repressivo, ma una specifica, vincolata potestà sanzionatoria, dal contenuto interamente predeterminato, in quanto diretto anzitutto
alla rimessione in pristino della situazione di
fatto originaria. Solo se per nei limiti in cui non
sia possibile ricostituire la situazione quo ante,
l'art.13 consente il ricorso alla sanzione sostitutiva di naturia pecuniaria.

teresse, considerazione che, come é noto assume una rilevanza particolare nella materia urbanistica-edi lizia, interviene dunque di massima in un momento tutt'affatto diverso da quello che condiziona l'a zione amministrativa in presenza di abusi perpre tati dai privati. Essa, mentre si esplica un ampia dimensione nella fase di programmazione dell'asset to territoriale, nella fase che qui si considera in ossequio all'esigenza di conformarsi alle scel te in precedenza operate e di realizzarle, non é di regola tenuta a riproporsi/particolari valutazioni per la repressione degli illeciti edilizi accerta ti.

Una attepuazione di tali principi può ravvisarsi solo nella ipotesi in cui l'attività priveta

anche se formalmente in contrasto con l'art.13, per ché priva dell'autorizzazione, risulta comunque con forme allo stramento di pianificazione territoria le comunale. Al di là della ipotesi già ripetuta mente esaminata in giurisprudenza della illegitti mità della sanzione inflitta senza il preventivo esame della domanda di licenza c.d. inv sanatoria, non v'é dubbio che, anche in assenza di siffatta richie sta del privato, l'obbligo di motivare l'ordine di demolizione può desumersi dal sistema sanzionatorio, ove l'amministrazione si induca all'attività repressiva, distruttrice di ricchezza, in presenza di una normativa che, in ultima analisi, e sia pu re mediante 1'intermediazione del titolo abilitati vo, consente la realizzazione in un manufatto di pro porzioni identiche a quello che ella si accinge a cancellare. A transfer of the same state of

Del pari, i principi generali ispirati a con siderazioni di natura diversa da quelli posti a fon damento dell'art.13 citato sembrano prevalere allor quando sia durata un lasso di tempo molto rilevan te l'inerzia dell'Amministrazione in presenta del-l'abuso perpetrato dal privato.

E' noto che, anche in questi casi, su un piano puramente astratto é sempre ipotizzabile l'ap-

plicazione della sanzione amministrativa, attesa la mancanza Mella previsione legislativa del limite temporale di esencizio del potere repressivo dello abuso edilizio. Ma il lunghissimo decorso del tempo, senza che l'Amministrazione si sia comunque preoc cupata de adeguare la situazione di fatto a quella di diritto violata, se di per sé non é sufficiente per poter ritenere definitivamente precluso tale. adeguamento, impone che l'eventuale iniziativa demo litoria abbisogni di essere sorretta da motivazioni più adeguate, rispetto a quella che si riferisca alla semplice constatazione dell'abusività dell'opera. Il lungo decorso del tempo senza che il potere sanzionatoria sia stato fatto valere di pen se stesso non vale a summe una situazione priva all'origine del titolo abilitante o ad esso non conforme. ma é pur sempre in grado sul piano effettuale di far acquisire a tale situazione un rilievo tale da dare l'esigenza del concorso di esigenza di pubblico interesse perché la stessa possa essere successiva mente rimossa. ాంచుడాన్⊬ మంద్రి చేచి Alla luce delle svolte considerazioni la vicenda in esame non rientra in alcuno dei casi del tutto par ticolari, che rendono necessaria la motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che determinano l'ema nazione dell'ordine di demolizione.

L'atto impugnato si colloca cronologicamente in misura pienamente ammissibile rispetto al provvedimento di so spensione e di diffida a demolire con i quali il Comu ne di Roma ha tempestivamente ed univocamente dimostra to di voler evitare che l'abuso perpetuato dalla socie tà appellante fosse portato a compimento. L'infondatezza dei motivi proposti comporta il riget to dell'appello. Le spese seguono la soccombenza. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Adunanza Plenaria)rigetta l'appello proposto dalla Soc. 'Etablissement Oron"di cui in epigrafe Condanna l'appellante al pagamento delle spese proces suali di questo grado del giudizio che liquida a favo re del Comune di Roma in £.800.000, comprensive di ond DEPOSITATA IN SEGRETERIA 19 MAG 1983 rario di avvocato. Ordina che la presente decisione sfaneseguita dalla Il Segretaria Autorità amministrativa. Così deciso in Roma addì 7/3/83 dal Consiglio di Sta to in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. or is riM PESCATORE Gabriele Presidente emento di procodura LIBRANDI Tommaso Consigliere ROSINI Emilio

AGRESTI Vincenzo

<u>.</u> é	GIOVANNINI Giorgio Consigliere
•	COSSU Tuigi "
	VARRONE Claudio " est.
	BOZZI Giuseppe " c
ندنا للصدا	CIFARELLI Michele "
The second secon	FRASCIONE Emidio
	VACTRCA Giovanni "
	LIGNANI Pier Giorgio"
ar ses	BACCARINI Stefano
*** ·-·· -	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a su-encloseitimeirot, enes si ou es l'affaire.
	· III The same of the first bull the same IT.
Vescatore	Ealeveledelestre
Pourone, est.	Chardio Varroue
Quomo, Sep	Ineventions sege
	no il svieme agges, J.J. 338.º ni mark il emumot 1 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
office with the control of the contr	ii 1.9 MAG. 1983
	# [C. 10] (Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186) 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
	Joline Diena
	in the series in the series of
	- The Latest ADUNANZA PLENCE AL
	Addi 19 MAG, 1983 copia con orma
i seperatura de la compansa de la co	alla presentist è stata tresmessa al Ministero
	a norme dell'est. 8 del Regolamento di procedura
or voluments.	11 Stort dho /